Convenzione tra la Regione del Veneto e il Consorzio di Bonifica _____ per incentivare le operazioni di controllo ed eradicazione della specie Nutria (*Myocastor coypus*) di cui al Piano regionale approvato con DGR n. 1069/2021 – anno 2026.

L'anno ……., il giorno ……. del mese di ……., nella sede di ……..,

TRA

La Regione del Veneto - Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione, di seguito denominata "Regione", con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale 80007580279, Partita IVA 02392630279, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore (…omissis), domiciliato per la sua carica presso la sede di Venezia-Mestre, Via Torino n. 110,

E

il Consorzio di Bonifica ____ codice fiscale _____, avente sede a _____, nella persona del _____ nato a _____ domiciliato a _____, Presidente del Consorzio ai sensi della DGR _____, abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione con propria delibera n. 13 dell'11 giugno 2025.

PREMESSO

- che il comma 12 dell'art. 11 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 ha modificato l'art. 2, comma 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", escludendo le nutrie (al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole) dalla fauna selvatica oggetto di tutela;
- con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, nel confermare l'esclusione della nutria dalla fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi della predetta Legge n. 157/1992, si è disposto che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione e comunque al controllo delle popolazioni di nutria vengano realizzati ai sensi dell'art. 19 della medesima Legge n. 157/1992. In base a tale disposizione l'attuazione dei piani di eradicazione/controllo numerico della nutria è in capo alle Regioni. In questo contesto normativo, la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 "Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)" ha previsto, fra l'altro, la predisposizione di un Piano regionale triennale ai fini di eradicazione, da parte della Giunta regionale. Tale ultima disposizione è stata attuata con l'approvazione della DGR n. 1069 del 3 agosto 2021;
- il vigente Piano costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi/Servizi di Polizia Provinciale, operanti nell'ambito del regime transitorio di cui alle Leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia, ovvero al Servizio regionale di vigilanza, qualora attivato;
- il Piano richiamato costituisce cornice di riferimento per tutti gli "attori" a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo della nutria, cornice sulla base della quale attivare ogni possibile sinergia volta al conseguimento dell'impegnativo obiettivo perseguito dal Piano;
- tra i soggetti attuatori coinvolti figurano, in particolare, i Consorzi di Bonifica, i quali possono avere, rispetto al Piano di controllo più volte citato, i seguenti compiti:
    a) assicurare, nell'ambito delle attività di manutenzione dei manufatti arginali di competenza, il monitoraggio dei livelli di criticità (presenza di gallerie), dandone tempestiva, coordinata e georeferenziata informazione alla Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione;
    b) ove possibile, mettere a disposizione, su richiesta della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione o del Comune territorialmente competente o dell'Ente gestore del

Parco/Riserva regionale/Sito di Rete Natura 2000 territorialmente competente, personale (formato o da formarsi) e dotazioni (gabbie per la cattura) per le operazioni di controllo;

c) concorrere alle operazioni di smaltimento delle carcasse secondo le Linee guida di cui alla DGR n. 1100 del 18 agosto 2015, tenuto conto di eventuali indirizzi operativi emanati dall'Amministrazione regionale o dalle ASL territorialmente competenti;
d) assicurare, successivamente alla rimozione delle nutrie, la celere occlusione delle gallerie;

- la presenza della specie Nutria (*Myocastor coy*pus) sta arrecando notevoli danni al territorio, alle attività antropiche, alla rete idraulica, con possibile aumento dei casi di dissesto idrogeologico e forte impatto negativo sull'ambiente, dovuto all'indebolimento causato dalle tane che le nutrie scavano, favorendo gli smottamenti e i cedimenti degli argini, aumentando il rischio di alluvioni e allagamenti;
- che per l'incentivazione delle operazioni di controllo ed eradicazione previste dal Piano di controllo della Nutria (*Myocastor coypus*), la Regione ha ritenuto utile avvalersi della collaborazione del Consorzio di Bonifica _____, data la conoscenza della rete idrografica complessiva, habitat ideale per la nutria;
- che, ai fini dell'attuazione del Piano regionale di controllo della Nutria per le annualità 2026 e 2027, in continuazione dell'analogo sostegno di cui alla DGR n. 476 del 2 maggio 2025, l'Amministrazione regionale ritiene di proseguire l'incentivazione a livello regionale delle operazioni di controllo e di contenimento della nutria attraverso il riconoscimento di un contributo finanziario a favore dei Consorzi di Bonifica, quali soggetti attuatori del Piano stesso ed Enti di area vasta con competenza sovracomunale, ripartendo le risorse disponibili di € 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 ordinando i singoli consorzi per fasce in relazione alla dimensione territoriale e della rispettiva rete idrografica, del livello di intensità di presenza della specie ed infine con riferimento agli specifici assetti territoriali preesistenti di presenza e organizzazione delle attività di controllo per le quali si incentiva la loro valorizzazione nell'ambito della presente convenzione;
- che con la DGR n. 476 del 2 maggio 2025 la Regione del Veneto ha approvato lo schema di convenzione a carattere sperimentale tra la Regione del Veneto e i Consorzi di Bonifica per incentivare le operazioni di controllo ed eradicazione della specie Nutria (*Myocastor coypus*) e con successiva DGR ____ del __.__.____ ha approvato il nuovo schema di convenzione valevole per gli esercizi 2026 e 2027 e nel caso specifico ha stanziato in favore del Consorzio ____ un contributo di euro _____ per l'esercizio 2026 e di euro ____ per l'esercizio 2027 .

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto)

La presente convenzione ha ad oggetto l'individuazione, da parte della Regione del Veneto, del Consorzio di Bonifica _____ quale soggetto attuatore degli interventi di controllo e contenimento della popolazione della nutria del Piano Regionale, di cui alla DGR n. 1069/2021, nell'ambito del territorio di competenza con il compito di gestire, direttamente o mediante il concorso di altri soggetti ugualmente compresi dal citato Piano di Contenimento, secondo il modello gestionale ed organizzativo ritenuto più opportuno, le seguenti azioni:

1) comporre delle squadre o gruppi di operatori nell'ambito dei soggetti abilitati al controllo della nutria anche avvalendosi di quelle già operanti nel territorio;
2) distribuire gli strumenti di trappolaggio ai soggetti autorizzati;
3) favorire il raccordo operativo tra le squadre di operatori e il competente Corpo/Servizio di Polizia Provinciale allo scopo di assicurare il corretto svolgimento del ruolo;
4) informare nei tempi preventivamente concordati i Corpi/Servizi di Polizia Provinciale della programmazione degli interventi o delle uscite allo scopo di consentire a quest'ultima di esercitare il ruolo di vigilanza sulle operazioni di controllo. Le attività del presente punto sono effettuate avvalendosi dello specifico supporto informatico unico per tutto il sistema dei Consorzi di Bonifica implementato nel corso del 2026 e che consente di interfacciare i singoli corpi/servizi di polizia provinciale per la comunicazione degli interventi, da parte dei soggetti abilitati al controllo e da parte dei Consorzi medesimi a fini della gestione, monitoraggio e rendicontazione;
5) soppressione diretta o preceduta da trappolaggio;
6) raccogliere e smaltire le carcasse nelle modalità previste dal Piano di controllo;

7) raccogliere ed elaborare le informazioni relative al numero di capi controllati allo scopo di produrre le necessarie rendicontazioni;
8) svolgere tutti gli eventuali ulteriori compiti previsti dal paragrafo 6.3 (Funzioni dei soggetti attuatori pubblici e privati) del Piano di controllo.

Art. 2
(Durata)

La convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2027 e comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate. La validità può essere prorogata al massimo per un periodo non superiore a sei mesi per ciascuna proroga, con comunicazione scritta della Regione del Veneto al Consorzio.

Art. 3
(Compiti del Consorzio e modalità di esecuzione delle attività)

Le macro-attività funzionali all'organizzazione delle attività previste dal Piano di Controllo da attuare, da parte di ciascun Consorzio, secondo il modello gestionale ed organizzativo ritenuto più opportuno, sono:

a) individuare le aree agricole di intervento, selezionando quelle con maggiore densità della nutria, quelle aree individuate a seguito delle segnalazioni di presenza del specie, quelle dove è riscontrato il rischio di danneggiamenti alla propria rete idrografica ed infine a quelle dove è riscontrato un reale o potenziale rischio per la viabilità e la incolumità delle persone;
b) costituire, in via diretta o per il tramite degli altri soggetti presenti nel territorio di competenza, squadre di controllori abilitati e dotati delle idonee coperture assicurative per lo svolgimento delle attività di controllo;
c) comporre squadre di soggetti trappolatori per la messa in opera e monitoraggio delle gabbie;
d) per le attività di cui alle precedenti lettere b) e c) il Consorzio può avvalersi delle realtà organizzate e già istituzionalmente operanti nel territorio di riferimento quali quelle relative agli Ambiti Territoriali di Caccia o Comprensori Alpini;
e) individuare e gestire, a cura del Consorzio, un numero adeguato di siti di stoccaggio/concentrazione delle carcasse forniti di almeno un congelatore di idonea capienza;
f) organizzare, di concerto con gli altri enti territoriali competenti, la raccolta e lo stoccaggio garantendone l'accesso agli operatori in orari concordati. In tale occasione, oltre a registrare le quantità unitarie dei capi conferiti, vengono raccolte anche le evidenze per il conteggio dei capi già smaltiti e che non transitano per i centri di stoccaggio;
g) relazionare e rendicontare alla Regione del Veneto le attività e le spese sostenute e pagate al 31 dicembre 2026 e successivamente con cadenza semestrale (quindi al 30 giugno 2027 e al 31 dicembre 2027) in merito all'attività effettuata, al numero di nutrie abbattute con l'indicazione territoriale dei tratti interessati, secondo le tempistiche indicate all'art. 7 "*Modalità e tempistiche di erogazione del contributo regionale sulla base delle relazioni e rendicontazioni intermedie e finale*";
h) relazionare e rendicontare alla Regione del Veneto nelle medesime tempistiche di cui al punto precedente in merito agli obiettivi raggiunti e alle spese erogate, oltre a fornire l'elenco dei controllori o ditte coinvolte nel progetto secondo le tempistiche indicate all'art. 6 "*Durata e decorrenza della convenzione*". La rendicontazione, al fine di procedere alla liquidazione delle spese sostenute, deve contenere la seguente documentazione:
    - evidenze delle spese sostenute e pagate corredate da documentazione attestante l'avvenuto pagamento (bonifici, estratti conto, disposizioni di eseguito pagamento, mandati quietanzati ecc.);
    - copia delle schede tecniche dell'attrezzatura acquistata ed i loro futuri utilizzi, compresi gli abbonamenti stipulati;
    - numero di nutrie abbattute;
    - relazione tecnica con indicate le modalità utilizzate per il controllo della Nutria (abbattimento diretto o cattura attraverso gabbia trappola e successiva soppressione);
i) stipulare eventuali convenzioni e/o accordi con i Comuni o con i soggetti gestori del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per l'acquisizione di servizi funzionali alle fasi di raccolta, stoccaggio e smaltimento delle carcasse;

j) stipulare eventuali convenzioni e/o accordi con gli Istituti Venatori (ATC e/o CA) sul territorio di riferimento per attuare le operazioni di abbattimento diretto con arma da fuoco o cattura mediante gabbia nei modi stabiliti dal Piano regionale di controllo; le predette convenzioni possono anche comprendere, per i rispettivi associati, le attività inerenti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria dei rimborsi spese di cui all'articolo successivo. Limitatamente alla durata della presente convenzione, il Consorzio di Bonifica può acquisire del nuovo personale da dedicare in via esclusiva e con funzione strettamente operative alla sua attuazione. L'esclusività dell'impiego può essere totale o parziale, l'impiego nell'ambito della presente convenzione deve essere riportata nel contratto di lavoro ovvero in disposizioni di servizio di durata non inferiore ai sei mesi e nel caso di impiego parziale sia individuato il calendario settimanale in cui il personale è esclusivamente dedicato almeno su base giornaliera. Le spese richieste a rimborso e relative al personale dedicato, unitamente a quelle liquidate per l'acquisizione di servizi specialistici da parte di ditte di pest control non possono superare il 30% dell'assegnazione annua;

k) coordinare singoli o gruppi di volontari che si riferiscono al Consorzio ed eventualmente quelli che i Servizi/Corpi di Polizia Provinciale intendono indicare e segnalare.

Art. 4
(Rimborsi spese riconoscibili ai controllori)

Le erogazioni a favore degli operatori non alle dipendenze dirette del Consorzio hanno natura non forfettaria e sono commisurate alle spese sostenute dai controllori per la loro azione di volontariato svolta a titolo gratuito, per le seguenti voci e modalità:

a) per ogni uscita ciascun controllore fornisce la data dell'uscita, il modello di auto utilizzata, descrizione sommaria del percorso effettuato con quantificazione dei chilometri percorsi. L'indennità chilometrica può costituire spesa richiesta a rimborso se parametrata in base alle "Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI per l'anno 2026" e pubblicate sul Supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025. Per l'anno 2027 il riferimento sarà inerente ai medesimi parametri relativi, però, a tale annualità e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. La spesa massima rimborsabile per singola uscita è fissata in euro 30,00 (trenta/00);

b) per ogni uscita ciascun controllore dovrà indicare la data ed il numero dei capi abbattuti consegnati al centro di stoccaggio pertinente e il numero delle cartucce utilizzate. La somma chiesta a rimborso dovrà essere calcolata in base alla spesa effettivamente sostenuta e documentata per lo svolgimento dell'attività (cartucce utilizzate, carburante, dispositivi di protezione individuale, spese di funzionamento, assicurazione, spese per licenze di caccia, quote associative, spese per rinnovo porto d'armi); per le cartucce utilizzate va allegato il documento comprovante l'acquisto delle stesse, dal quale risulti il prezzo unitario. Il rimborso spese sarà riconosciuto nei limiti dell'importo di cui ai documenti giustificativi prodotti e comunque fino ad un massimo di euro 4,00 per ogni capo abbattuto e consegnato al centro di stoccaggio pertinente;

c) in caso di risultato inferiore ai 10 capi abbattuti, nulla sarà corrisposto per l'uscita, fermo restando il rimborso spese (fino ad un massimo di euro 4,00 per capo) per la consegna dei capi abbattuti al Consorzio di Bonifica presso i siti di stoccaggio.

In ogni caso il valore massimo unitario riconoscibile non può superare il valore di euro 7,00 derivante dalla somma degli importi di cui lettere a) e b) e il numero di nutrie soppresse.

La liquidazione ed il pagamento dei rimborsi spese agli interessati avverranno mediante bonifico bancario su conti correnti indicati dai controllori nella dichiarazione di disponibilità, in almeno due soluzioni sino alla conclusione del progetto.

In riferimento alle spese sostenute dal controllore di cui alle lettere a) e b), in aggiunta alle tipologie già previste (rimborsi chilometrici e cartucce), costituiscono parimenti spese sostenute dal controllore e ammissibili in tutto o in parte pro quota a rimborso, secondo le modalità e i parametri di cui ai predetti punti a) e b), le seguenti voci:

- le spese assicurative per l'esercizio dell'attività venatoria, qualora comprendano anche la copertura di cui al successivo art. 11 e contemplino anche le attività di controllo (responsabilità civile danni verso terzi e infortuni dell'assicurato nell'ambito dell'attività di controllo);

- la tassa annuale del porto d'armi;
- il contributo associativo annuale all'ATC o al CA;
- spese per l'acquisto di dotazioni di alta visibilità sostenute non oltre i dodici mesi precedenti alla prima operazione di controllo rendicontata da parte del controllore al Consorzio di Bonifica;
- eventuali costi sostenuti per la taratura dell'arma o delle armi utilizzate per l'attività di controllo, nonché eventuali prove di tiro sempre sostenute dal controllore non oltre i sei mesi precedenti la prima operazione di controllo;
- strumenti funzionali alla individuazione notturna della nutria.

Le voci di spesa funzionali all'esercizio dell'attività venatoria (assicurazione, tassa porto d'armi, contributo associativo ATC/CA e taratura dell'arma) non già utilizzate nell'ambito della precedente convenzione sono ammissibili a rimborso se sostenute cumulativamente nell'ambito del quinquennio precedente.

Art. 5
(Compiti della Regione del Veneto)

La Regione, per il tramite del personale tecnico della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione, si rende disponibile a:

- concedere un anticipo pari al 100% dell'assegnazione 2026, a titolo di anticipo a valere sul biennio di operatività della presente convenzione, da erogare entro 45 giorni dalla sottoscrizione della convenzione;
- liquidare e pagare, a seguito della relazione e rendicontazione intermedia e finale di cui al punto g) dell'art. 3 "*Compiti del Consorzio e modalità di esecuzione delle attività*" e del successivo art. 7 "*Modalità e tempistiche di erogazione del contributo regionale sulla base delle relazioni e rendicontazioni intermedie e finale*", le spese sostenute dal Consorzio nel limite massimo del contributo assegnato;
- accordare le proroghe di cui agli artt. 2 e 7;
- rimodulare su richiesta dei Consorzi per il tramite di ANBI le assegnazioni 2027 nella misura non superiore al 15% delle risorse biennali complessive; tale eventuale proposta deve essere contestuale alla rendicontazione intermedia del 15/09/2027 di cui al successivo art. 7 della presente convenzione.

Art. 6
(Durata e decorrenza della convenzione)

La presente convenzione ha inizio dalla data di sottoscrizione della stessa ed avrà durata fino al 31 dicembre 2027 e comunque fino all'esaurimento delle risorse finanziarie assegnate, entro il quale è prevista la realizzazione delle attività di cui all'art. 1, fatta salva la presentazione da parte del Consorzio di Bonifica _____ della relazione conclusiva, nonché delle relazioni e rendicontazioni intermedie di tutte le spese sostenute dall'inizio della durata della convenzione sino alla sua conclusione in base alla tempistica di cui al successivo art. 7.

Art. 7
(Modalità e tempistiche di erogazione del contributo regionale sulla base delle relazioni e rendicontazioni intermedie e finale)

Il contributo finanziario a carico della Regione del Veneto verrà pagato al Consorzio di Bonifica _____ nella misura del 100% pari a € _____,00 dell'assegnazione 2026, a titolo di anticipo a valere sul biennio di operatività della presente convenzione, entro 45 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a cui seguirà la liquidazione ed eventualmente il pagamento una volta totalmente assorbite le risorse finanziarie erogate a titolo di anticipo:

- entro il 15/03/2027 per le spese sostenute al 31/12/2026, in base alla relazione e rendicontazione intermedia da presentare entro il 31/01/2027;

- entro il 15/09/2027 per le spese sostenute dal 01/01/2027 al 30/06/2027, in base alla relazione e rendicontazione intermedia da presentare entro il 31/07/2027;
- entro il 15/03/2028 per le spese sostenute dal 01/07/2027 al 31/12/2027, in base alla relazione e rendicontazione finale da presentare entro il 31/01/2028.

I contributi previsti a titolo di saldo finale verranno, in ogni caso liquidati previa presentazione di apposita relazione attestante le attività effettuate e la rendicontazione delle spese sostenute nell'arco temporale della presente convenzione ovvero fino al 31/12/2027 o comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate, fatta salva la eventuale concessione delle proroghe di cui all'art. 2, nel qual caso la tempistica della ulteriore rendicontazione semestrale e di quella finale dovrà ricalcare le medesime cadenze temporali di cui al precedente paragrafo.

Art. 8
***(Modalità e termini di pagamento*)**

Fatte salve le tempistiche di cui all'art. 7 "*Modalità e tempistiche di erogazione del contributo regionale sulla base delle relazioni e rendicontazioni intermedie e finale*", la Regione provvede ad erogare al Consorzio di Bonifica _____ il contributo convenuto nei termini di cui all'articolo medesimo, per l'importo massimo complessivo di € __.___,00 per l'annualità 2026 e per l'importo complessivo di € __.___,00 per l'annualità 2027, a valere sulle risorse recate dal Capitolo n. 102718 "*Azioni regionali per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria - trasferimenti correnti (L.R. 26/05/2016, n. 15)*" del Bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 9
(Responsabili dell'attività)

Il Responsabile delle attività per la Regione del Veneto è individuato nel Direttore della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione.
Il Responsabile delle attività per il Consorzio di Bonifica _____ è individuato nel Legale Rappresentante o suo delegato.

Art. 10
(Modalità di svolgimento)

Le operazioni di controllo si svolgeranno secondo quanto previsto dalla DGR n. 1069 del 3 agosto 2021 "Piano regionale di controllo della nutria".
L'attività di contenimento mediante abbattimento con arma da fuoco ad uso caccia può essere svolta nelle seguenti modalità:
- dalle ore 7 alle ore 19 di tutti i giorni, previa comunicazione al Corpo/Servizio di Polizia Provinciale territorialmente;
- intervento serale, dalle 19 alle 23, previo accordo Corpo/Servizio di Polizia Provinciale territorialmente competente. Il Corpo/Servizio di Polizia Provinciale è tenuto a fornire riscontro positivo o negativo avvalendosi del supporto informatico e informativo dedicato entro e non oltre le 24 ore successive, il mancato riscontro è da intendersi come autorizzazione all'esecuzione.
Le comunicazioni tra gli operatori al controllo, i referenti del Consorzio di Bonifica e i rispettivi Corpi/servizi di Polizia provinciale territorialmente competenti e relative all'iter autorizzativo derivante dal ruolo di coordinamento assegnato alla Polizia Provinciale sono gestite mediante piattaforma informatizzata denominata Fauna Selvatica che sostituisce, nel perimetro della presente convenzione, tutte le prassi in uso relative alle reciproche comunicazioni tra selecontrollori, gruppi di essi e i rispettivi Corpi/Servizi di Polizia Provinciale territorialmente competenti.
L'inizio e il termine di ogni intervento dovranno essere comunicati dai controllori al Corpo/Servizio di Polizia Provinciale mediante la piattaforma informatizzata di cui al precedente paragrafo.

Durante lo svolgimento dell'attività i controllori dovranno indossare un indumento ad alta visibilità ed eventualmente ulteriori accessori o supporti finalizzati al riconoscimento individuale.
I capi abbattuti dovranno essere raccolti in appositi contenitori idonei e funzionali alle operazioni di smaltimento anche mediante incenerimento. I capi non recuperati per inagibilità e non raggiungibilità del sito dove ha avuto luogo l'abbattimento possono essere contabilizzati e rimborsati previa produzione di idonea evidenza fotografica che riporti la georeferenziazione e datazione. La valutazione, al fine dell'ammissibilità a rimborso delle evidenze presentate, è demandata al personale del Consorzio.
Al termine delle operazioni ogni squadra contatterà telefonicamente il Consorzio di Bonifica _____ per la consegna e verifica delle carcasse nei siti di stoccaggio.

Art. 11
(Utilizzo di beni)

I beni mobili acquistati con il finanziamento di cui in premessa, al termine della convenzione verranno acquisiti in disponibilità del Consorzio di Bonifica _____.

Art. 12
(Sicurezza, salute degli operatori oggetto dell'incarico)

Ai controllori abilitati si dovrà chiedere l'impegno ad assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute.
La Regione potrà effettuare verifiche e controlli sull'adempimento di tali obblighi e su quelli previsti dal successivo art. 13.
I controllori abilitati, iscritti agli ATC/CA , agiscono in forza di quanto previsto dall'art. 17, comma 2 e comma 2-bis della L.R. Veneto n. 50/1993, dall'art. 4, comma 2 della L.R. Veneto n. 15/2016 e dalla DGRV n. 1069/2021 con un'azione volontaria, svolta a titolo gratuito, nei termini chiariti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E dell'11 luglio 2013, salvo il rimborso spese non forfettario come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'Interpello n. 956-1472/2018 del 20/12/2018, nel rispetto della presente Convenzione, con autonomia e con mezzi propri.
Ogni controllore dovrà sottoscrivere e consegnare al Consorzio di Bonifica competente una dichiarazione di disponibilità, contenente l'accettazione delle condizioni poste dalla presente convenzione, utilizzando un modello che sarà appositamente predisposto.
L'azione dei controllori in tutto o in parte potrà essere sospesa o conclusa in ogni momento ad insindacabile giudizio degli Enti anche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in ragione della conclusione delle risorse finanziarie assegnate, o nel caso di comportamenti scorretti o non conformi all'azione richiesta degli stessi controllori.

Art. 13
(Assicurazione dei controllori)

I controllori devono essere in possesso di idonea copertura assicurativa, a propria cura e spese, relativa alla responsabilità civile per danni a persone terze o a cose di terzi conseguenti alle attività svolte, a danni conseguenti ad infortuni o incidenti alle loro persone ed alle loro cose, che avvengano durante le loro azioni.
Tutti gli attori formulano espressa rinuncia ad esperire ogni azione nei confronti della Regione del Veneto e del Consorzio di Bonifica per il titolo di cui sopra e per ogni fatto dannoso che si possa produrre in conseguenza dell'attività esercitata in base alla convenzione.
La Regione del Veneto e il Consorzio di Bonifica sono esonerati da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti o prodotti nel corso dello svolgimento delle attività previste.

Art. 14
(Oneri per la gestione tecnico amministrativa e ruolo di ANBI Veneto)

Per la gestione tecnico-amministrativa della presente convenzione, la Regione riconosce al Consorzio di Bonifica _____ un contributo forfettario annuo pari al 10% dell'importo del finanziamento della presente Convenzione.

Nell'ambito della presente convenzione, il Consorzio di Bonifica _____ e la Regione del Veneto riconoscono ad ANBI Veneto il ruolo di coordinamento della rendicontazione obbligatoria di cui alle lettere f), g) e h) del precedente art. 3. Inoltre ad ANBI Veneto, nell'ambito della durata della presente convenzione, è assegnato il ruolo di fornitura e gestione dei servizi informatizzati relativi alla Piattaforma denominata "Fauna Selvatica" e quindi di raccolta dei dati finalizzata alla elaborazione di una specifica reportistica su scala regionale, ma con ripartizione provinciale, da presentare a Regione del Veneto con cadenza bimestrale (a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione) avente i seguenti contenuti minimi:

a) i capi abbattuti;
b) la ripartizione per modalità cattura;
c) la ripartizione per modalità di smaltimento;
d) lo stato di avanzamento delle spese maturate in capo ciascun Consorzio;
e) l'elenco delle convenzioni, contratti e/o accordi che ciascun Consorzio di Bonifica ha intrapreso in attuazione della presente convenzione.

Per le attività svolte dall'ANBI, il Consorzio di Bonifica si impegna quindi a riconoscere un contributo pari al 10% del finanziamento della presente convenzione.
La quota complessiva finalizzata alla gestione tecnico ammnistrativa e al ruolo di ANBI Veneto è pari al 20% del finanziamento della presente convenzione.

Art. 15
(Obblighi delle parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.
Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 16
(Trattamento dati personali)

Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione della presente convenzione nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Ciascuna Parte si impegna a:
• trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente;
• raccogliere e trattare i dati personali per le sole finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione;
• limitare l'accesso ai dati al solo personale autorizzato e adeguatamente istruito;
• adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali.
Il Consorzio di Bonifica _____ è titolare autonomo del trattamento dei dati personali dei controllori e degli operatori impiegati nell'esecuzione delle attività. La Regione del Veneto riceve tali dati per le sole finalità di coordinamento e rendicontazione previste dalla convenzione.
Lo scambio di comunicazioni contenenti dati personali tra le Parti avverrà esclusivamente attraverso canali sicuri e tracciabili, quali ad esempio posta elettronica istituzionale, sistemi di condivisione documenti protetti da credenziali ed eventuali portali dedicati messi a disposizione dalle Parti.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all'esecuzione della convenzione e per i successivi dieci anni, al fine di adempiere agli obblighi di legge e consentire eventuali controlli. Al termine di tale periodo, i dati saranno cancellati o resi anonimi.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR rivolgendosi al titolare del trattamento presso cui sono stati raccolti i propri dati, ai seguenti recapiti:
• Consorzio di Bonifica _____: consorzio_____@_____
Le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in caso di:
• richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati;
• ispezioni o richieste delle autorità di controllo;
• violazioni di dati personali che coinvolgano dati oggetto della presente convenzione.

Per ogni aspetto relativo al trattamento dei dati personali non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente e alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 17
(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 18
(*Controversie)*

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.

Art. 19
(Sottoscrizione)

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione
(…omissis)

Per il Consorzio di Bonifica _____

Il Presidente
Nome e Cognome